



REGIONE MOLISE
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE E
AGROALIMENTARI, SVILUPPO RURALE

**AUTORITÀ DI GESTIONE PSR MOLISE 2014-2022
COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE - MOLISE 2023-2027**

BANDO PUBBLICO

INTERVENTO SRE 01 – “INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI”

**INTERVENTO SRD 02 – “INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER L’AMBIENTE,
CLIMA E BENESSERE ANIMALE”**

**“PACCHETTO GIOVANI”
EDIZIONE 2025**

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO	3
ARTICOLO 2 - OBIETTIVI E FINALITÀ	3
ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO	4
ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI	4
ARTICOLO 5 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	4
ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	8
ARTICOLO 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	9
ARTICOLO 8 – IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA	9
ARTICOLO 9 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI	10
ARTICOLO 10 – LIMITAZIONI E VINCOLI	12
ARTICOLO 11 – DOCUMENTAZIONE	14
ARTICOLO 12 – AGEVOLAZIONI PREVISTE	15
ARTICOLO 13 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE	16
ARTICOLO 14 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	21
ARTICOLO 15 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA	21
ARTICOLO 16 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE	23
ARTICOLO 17 – CONTROLLI, RIDUZIONI E SANZIONI	23
ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI GENERALI	23

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

1. L’intervento previsto nel presente bando è finalizzato alla concessione di un sostegno a giovani imprenditori agricoli di età fino a quarantuno anni non compiuti che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di titolare, dietro presentazione di un piano aziendale mirato allo sviluppo dell’attività agricola. La modalità attuativa scelta è quella della formula pacchetto integrato di misure che prevede l’implementazione congiunta dell’intervento SRE 01 - Insediamento giovani agricoltori - e dell’intervento SRD 02 - Investimenti produttivi agricoli per l’ambiente, clima e benessere animale.
2. La combinazione dei due interventi focalizza il bando anche al potenziamento delle performances climatico-ambientali delle aziende agricole ed al miglioramento del benessere animale negli allevamenti attraverso gli investimenti messi in atto dai giovani nell’ambito del loro piano aziendale. Gli investimenti previsti nel presente bando devono possedere una chiara e diretta caratterizzazione e connessione con gli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente, clima e benessere animale e che vadano oltre il mero adeguamento ai corrispondenti standard in uso e/o alle norme esistenti.

ARTICOLO 2 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Nel presente bando vengono definiti i criteri e le procedure di attuazione dei due interventi SRE 01 e SRD 02 del CSR Molise 2023-2027, e vengono disciplinate le modalità di presentazione della domanda di sostegno e di pagamento da parte dei giovani primi insediati e le relative procedure operative definitive congiuntamente con l’Organismo pagatore nazionale (AGEA).
2. Con il bando “Pacchetto Giovani” (PG) si interviene secondo una logica di progettazione integrata che consente ai giovani di ottenere un incentivo per l’insediamento in aziende agricole (Intervento SRE 01) ed un contributo per la realizzazione di investimenti attraverso l’attivazione **obbligatoria** dell’intervento SRD 02.
3. La domanda di sostegno consente l’accesso contestualmente agli interventi SRE 01 e SRD 02.
4. L’integrazione tra le due diverse misure deve emergere chiaramente nella descrizione del Piano di insediamento aziendale (PIA) che deve contenere al suo interno anche gli investimenti che il giovane intende realizzare a valere sull’intervento SRD 02. L’approvazione della domanda di sostegno dell’intervento SRE 01 comporta il finanziamento anche dell’intervento SRD 02 prevista nel pacchetto. A tal fine la domanda di sostegno del PG reca le informazioni necessarie per valutare l’ammissibilità nell’ambito delle misure interessate ivi compreso quello che riguarda l’applicazione dei criteri di selezione per entrambi gli interventi. La perdita di ammissibilità, rispetto ad un intervento, determina la decadenza degli aiuti anche per l’altro.
5. Obiettivi specifici dell’intervento SRE 01 - Insediamento giovani agricoltori - è finalizzata a favorire il ricambio generazionale nell’agricoltura molisana con due obiettivi centrali:
 - a. sviluppare e attuare idee imprenditoriali innovative mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali;
 - b. riattivare la dinamicità del sistema agroalimentare incentivando i giovani a fare imprese agricole.
6. Obiettivi specifici per l’intervento SRD 02 - Investimenti produttivi agricoli per l’ambiente, clima e benessere animale - sono quelli di miglioramento dell’ambiente, del clima e del benessere animale che vadano oltre il mero adeguamento ai corrispondenti standard in uso e/o alle norme esistenti. Tali obiettivi si dividono in quattro distinte azioni previste nel CSR Molise 2023-2027 di cui solamente tre sono prese in considerazione nel presente bando:

- A) Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- B) Investimenti per la tutela delle risorse naturali;
- C) Investimenti per il benessere animale.

ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

L'intervento si applica su tutto il territorio della regione Molise.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari dell'aiuto sono i giovani agricoltori che, al momento della presentazione della domanda, hanno un'età inferiore a quarantuno anni non compiuti e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda titolare o come socio di maggioranza ed amministratore laddove l'azienda sia una società agricola. Nel caso il giovane non si insedi come unico capo azienda (due giovani co-titolari o amministratori) il premio è riconosciuto ad un solo giovane titolare avendo acquisito il consenso dell'altro co-titolare purché disponga di potere decisionale.
2. Le condizioni di primo insediamento sono definite al successivo articolo 5.
3. L'aiuto è subordinato, in ogni caso, al conseguimento della qualifica di “agricoltori in attività”, ai sensi del paragrafo 4.1.4 del Piano strategico della PAC (PSP) dell’Italia 2023-2027, che i beneficiari si impegnano ad acquisire entro 18 mesi dalla data di insediamento. Un giovane insediato nei 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda di sostegno può accedere ai benefici del presente bando.

ARTICOLO 5 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Le condizioni di ammissibilità della domanda di sostegno sono le seguenti:
 - a. avere un'età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore ai 41 anni non compiuti all'atto di presentazione della domanda di sostegno e insediarsi, per la prima volta, come titolare o legale rappresentante di un'impresa agricola o di una società agricola. La condizione di insediamento non può essere antecedente ai 24 mesi la data di presentazione della domanda di sostegno. La partita IVA deve essere esclusiva per le attività agricole e già aperta in fase di compilazione della domanda di sostegno;
 - b. dimostrare di possedere terreni che consentano una produttività standard superiore o uguale ai limiti minimi previsti dal bando e non superiore al limite massimo, tale condizione viene verificata dalla consultazione della scheda di validazione del fascicolo aziendale collegato alla domanda di sostegno;
 - c. i terreni utilizzati per l'insediamento non devono essere oggetto di frazionamento aziendale di aziende preesistenti così come definito nell'allegato tecnico. Non sono considerati frazionamenti le condizioni in cui il soggetto cedente mantiene una superficie minore di 5.000 m² da utilizzare per finalità personali e non commerciali. Laddove non sussiste tale condizione il non trasferimento di una superficie minima anche inferiore a 5.000 m², rispetto alla condizione aziendale ante insediamento, costituisce un frazionamento aziendale e quindi determina l'inammissibilità della domanda;

- d. in caso di subentri aziendali o di amministratore di società, familiari e non, il titolare/amministratore che cede l'azienda o la sua carica, all'atto della cessione, deve aver compiuto 60 anni d'età e l'azienda deve essere ceduta per intero a meno della superficie trattenuta per uso personale che deve essere inferiore a 5.000 m²;
- e. la condizione di cui al punto precedente può essere derogata solamente in presenza di motivazioni valide che dimostrano l'incapacità del cedente a continuare nelle sue attività di titolare. Tali condizioni possono essere: accertata inabilità fisica e psichica;
- f. presentare un Piano di insediamento aziendale (PIA) secondo le modalità sottoindicate;
- g. localizzare gli investimenti nell'ambito del territorio della regione Molise;
- h. il richiedente non deve aver beneficiato del premio di primo insediamento nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale comunitarie;
- i. essere in regola con gli obblighi derivanti dalla condizionalità.

2. Il Piano di insediamento aziendale deve descrivere nel dettaglio:

- a. SEZIONE 1 - la situazione di partenza dell'azienda agricola con indicazione di:
 - provenienza dei terreni e degli assets aziendali che il giovane intende utilizzare nell'insediamento (indicazione del titolare, proprietario o possessore dei terreni e degli assets per le annualità precedenti all'insediamento, riferimenti dei fascicoli aziendali delle tre annualità precedenti all'insediamento in cui sono stati inseriti i terreni e gli animali oggetto del Piano di insediamento aziendale) con evidenza, tra l'altro, che la nuova azienda non derivi da:
 - ✓ un frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare;
 - ✓ un passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi;
 - dimensioni e caratteristiche del capitale fondiario e agrario di partenza (ubicazione; colture in essere; fabbricati; animali; macchine e attrezzi; territorio; infrastrutture; terreni);
 - descrizione dettagliata dell'idea di insediamento, degli obiettivi di sviluppo che il giovane intende perseguire e delle azioni che metterà in atto in termini di: organizzazione aziendale; lavoro; prodotti da realizzare; mercati e modalità di vendita; fabbisogni di consulenza e formazione;
- b. SEZIONE 2 - le tappe essenziali per lo sviluppo delle attività della nuova azienda. Le tappe vanno ben articolate nelle fasi temporali evidenziando:
 - l'avvio del Piano che deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione;
 - le fasi intermedie con la descrizione delle attività che il giovane svolgerà;
 - il completamento del Piano che deve avvenire non oltre i 36 mesi dalla notifica e sottoscrizione del decreto di concessione.

In caso di giovani già insediati precedentemente e non oltre 24 mesi dalla presentazione della domanda va fornita una descrizione dettagliata delle attività già svolte dal giovane e della condizione dell'azienda alla data di presentazione della domanda con indicazione dei fabbisogni di cambiamento che saranno soddisfatti dal Piano e dell'avvio o meno del piano aziendale.

- c. SEZIONE 3 - descrizione dettagliata degli investimenti che si intende realizzare nell'ambito

dell'intervento SRD 02 che deve contenere almeno le seguenti informazioni di dettaglio:

- tipologia degli investimenti e relativo cronoprogramma (il dimensionamento minimo degli investimenti non può essere inferiore all'importo del premio richiesto nell'intervento SRE 01);
 - gli obiettivi a cui tendono gli investimenti che devono riguardare ambiente, clima e benessere animale;
 - l'idea di sviluppo o cambiamento che si intende attuare con gli investimenti ed i relativi obiettivi operativi, coerentemente con il PIA; gli investimenti da realizzare con relativo cronoprogramma (il dimensionamento minimo degli investimenti non può essere inferiore all'importo del premio richiesto per l'intervento SRE 01) che non può superare i 36 mesi;
 - il business plan conseguente agli investimenti dettagliando costi (comprensivi degli investimenti e dell'incidenza annuale all'interno di un piano di ammortamento), ricavi, mercati di riferimento e strategie di vendita che saranno messe in atto, flussi finanziari, indici di redditività (ROI, ROS) piano finanziario per l'esecuzione degli investimenti previsti, con l'indicazione: della componente di aiuto pubblico; della quota a carico del beneficiario; delle modalità di copertura della quota privata. In caso di ricorso al credito va allegata la lettera bancaria di disponibilità alla concessione delle risorse indicate;
 - performances produttive, economiche ed ambientali attese;
 - evidenza di concreti sbocchi di mercato per i prodotti oggetto del piano ed uso ICT;
- d. SEZIONE 4 - una descrizione chiara della redditività che si prevede di raggiungere a completamento del piano ed una proiezione di tale redditività nei cinque anni futuri. La redditività va supportata da dati riferiti alle rese produttive ed ai prezzi di mercato desunti da fonti informative certificate o da documenti contabili probanti in relazione ai costi e ai ricavi che il giovane prevede di sostenere e/o ottenere. Tale condizione sarà oggetto di verifica *ex post* e in assenza di riscontro determina la revoca degli aiuti con recupero di quanto erogato;
- e. SEZIONE 5 - impegni in capo al giovane (avviare il piano entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione; acquisire la qualifica di agricoltore attivo entro 18 mesi dal decreto di concessione; completare il PIA e la condizione professionale - formazione - entro 36 mesi; mantenere le attività per 5 anni dalla data di liquidazione della domanda di pagamento a saldo del premio di primo insediamento di cui all'intervento SRE 01); cronoprogramma finale; autovalutazione rispetto ai punteggi previsti nei criteri di selezione di cui al presente bando.
3. Il Piano di insediamento aziendale deve essere redatto in cinque sezioni corrispondenti ai punti elencati al precedente comma 2 del presente articolo. I punti devono essere descritti in maniera chiara. L'assenza di informazioni di dettaglio o la scarsa qualità delle medesime informazioni determina la non ammissibilità della domanda di sostegno. La Regione effettuerà dei controlli specifici *in situ* atti a verificare che le condizioni descritte rappresentino la realtà e non siano invece condizioni artificiose elusive delle condizioni/requisiti di ammissibilità.
4. La condizione di primo insediamento inizia:
- a. nel caso di aziende esistenti, dalla data di acquisizione, da parte del giovane, della titolarità dell'azienda attestata dagli atti di subentro;
 - b. nel caso di costituzione di nuova azienda, tale condizione è legata alla data di apertura della partita IVA specifica per il settore agricolo, sia a titolo principale sia a titolo secondario, anche in assenza di movimentazione;

- c. nel caso di personalità giuridica, tale condizione è soddisfatta al momento dell'assunzione, da parte del giovane primo insediato all'interno della società, del controllo efficace e di lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, incluse persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo efficace e a lungo termine o da solo o congiuntamente ad altri agricoltori.
5. L'insediamento si ritiene concluso al momento in cui il giovane acquisisce le competenze professionali ed ha completato la corretta attuazione del Piano di Insediamento Aziendale e non oltre 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.
6. L'azienda in cui il giovane si insedia, a pena di inammissibilità della domanda, deve avere una dimensione economica minima pari a 10.000 euro di Produzione Standard per le zone montane e 18.000 euro per le altre zone.
7. Ai fini della definizione del valore minimo di produzione standard aziendale di accesso viene presa in considerazione la Produzione Standard Totale (PST) dell'azienda ceduta o della società desunta dai fascicoli aziendali validati e riferiti agli ultimi tre anni precedenti all'insediamento. L'Amministrazione farà riferimento, per la verifica, ai fascicoli aziendali validati al 15 maggio di ogni annualità presa in esame dai quali estrapolerà i valori di PST riferiti alle particelle/superficie ed ai capi dichiarati nel Piano aziendale presentato. La PST che sarà presa in considerazione sarà il risultato della media dei tre valori rilevati nelle tre diverse annualità.
8. Sono inammissibili le domande di sostegno presentate da giovani che si insediano in un'impresa che al momento dell'insediamento ha una dimensione economica maggiore di 200.000 euro di PST o inferiore a 10.000 euro nelle aree montane e 18.000 euro nelle altre aree.
9. Nel caso in cui i beneficiari aderiscano ad un'organizzazione di produttori (ad esempio settore ortofrutta e olio), vige l'impegno per gli stessi a non richiedere un sostegno per investimenti già inseriti nel quadro del programma operativo presentato dall'OP a valere sulle misure previste nelle rispettive OCM (Organizzazioni comuni di mercato).
10. Determinano la non ammissibilità della domanda di sostegno gli investimenti funzionali alle attività di servizi per conto-terzi presentati sia da imprese singole, sia in forma associata.
11. L'impegno del beneficiario, inoltre, è quello di realizzare nella loro interezza le azioni previste dal piano e di dimostrare la sostenibilità economica dell'intero intervento.
12. Sono, inoltre, causa di non ammissibilità della domanda di sostegno:
 - a. il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi;
 - b. l'erogazione di più di un premio di insediamento per azienda;
 - c. la presenza di altre attività (non agricole) produttive, professionali o di servizi legate alla partita IVA oggetto dell'insediamento;
 - d. la presenza di contratti di assunzione anche part-time con società private o enti pubblici;
 - e. il subentro a titolari di azienda o ad amministratori di società che non hanno compiuto 60 anni d'età. Tale condizione può essere derogata laddove si forniscano elementi pertinenti relativi all'impossibilità da parte del titolare di continuare nelle attività aziendali per motivi di salute o altri motivi gravi che ne impediscono il normale svolgimento;
 - f. i subentri in imprese o società condotte da imprenditori agricoli che abbiano già beneficiato del premio di

primo insediamento nella programmazione 2014/2022. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del consiglio del 2 dicembre 2021;

- g. la presenza di domande di sostegno in capo al giovane relative ad altri interventi di start-up finanziati nel PSR Molise 2014/2022 o di investimento in ambito agricolo e/o non agricolo;
 - h. la presenza di contratti di soccida.
13. Inoltre, il giovane primo insediato, con il rilascio della domanda, si impegna a sottoscrivere i seguenti obblighi ed impegni:
- a. avere e documentare, secondo quanto disposto nel bando, competenze professionali ottenute attraverso una formazione per l'agricoltura conseguita presso la scuola superiore professionale o tecnica o l'università oppure ad acquisirle entro massimo 36 mesi dall'insediamento. In caso in cui l'insediamento sia avvenuto prima del rilascio della domanda e non oltre 24 mesi tale periodo rientra nei 36 mesi;
 - b. avviare il PIA entro 60 giorni dalla notifica del decreto di concessione;
 - c. OB01: il piano aziendale da presentare unitamente alla domanda di sostegno deve inquadrare la situazione di partenza dell'insediamento, l'idea imprenditoriale che si intende attuare, le tappe essenziali che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione, gli investimenti che si intende realizzare; gli obiettivi e risultati che si intende raggiungere con evidenza di quelli orientati verso la sostenibilità economica ed ambientale e verso l'utilizzo delle ICT e i mercati target;
 - d. OB02: i beneficiari sono obbligati a rendere effettivo l'insediamento e ad avviare e completare le attività previste dal piano entro 36 mesi dalla notifica e sottoscrizione del decreto di concessione;
 - e. Impegno I01: i giovani beneficiari del premio si impegnano a condurre l'azienda agricola in qualità di capo azienda per un periodo di tempo minimo pari a 5 anni dalla liquidazione della domanda di pagamento a saldo finale del premio di primo insediamento che certifica il completamento del Piano aziendale presentato;
 - f. Impegno I02: ad assolvere ai requisiti di "agricoltore in attività" al massimo entro 18 mesi dalla decisione con cui si concede l'aiuto;
 - g. acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) entro la data di completamento del PIA;
 - h. effettuare l'iscrizione INPS di agricoltore professionale o coltivatore diretto entro la data di completamento del PIA;
 - i. a mantenere gli investimenti effettuati per un periodo di tempo minimo pari a 5 anni dalla liquidazione della domanda di pagamento a saldo finale del contributo concesso;
 - j. svolgere nel periodo di attuazione del PIA e nei cinque anni di impegno l'attività agricola in via esclusiva;
 - k. stipulare polizze assicurative multirischio che coprano i rischi alle strutture, alle coltivazioni o animali, ai lavoratori e sicurezza aziendale, al reddito.

ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda deve essere presentata per via telematica sul portale SIAN, utilizzando il Modello unico di domanda (MUD), unitamente agli allegati.
2. Prima di compilare la domanda sul SIAN è necessario costituire il fascicolo aziendale di cui al D.P.R. n. 503/99, ovvero aggiornarlo e validarlo.

3. In relazione alla natura dematerializzata del bando, prima del rilascio della domanda, è necessario che l'istante richieda ad AGEA l'abilitazione alla firma con codice OTP (One time password) e i soggetti abilitati alla compilazione delle domande (CAA o libero professionista) si accreditino sul sistema SIAN e richiedano il Pin statico.
4. Le modalità di richiesta e utilizzo dei meccanismi di firma digitale con codice OTP e Pin statico sono state definite da AGEA. Per la compilazione e la trasmissione (rilascio) delle domande online si rimanda invece al Manuale Utente scaricabile nell'area riservata del portale SIAN, accessibile ai soli utenti in possesso di credenziali di accesso al sistema.
5. La domanda deve essere completata dai seguenti allegati:
 - a. dati e dichiarazioni del richiedente, debitamente compilato in tutte le sue parti;
 - b. Piano di insediamento aziendale completo di tutti gli elementi previsti all'articolo 5 del presente bando;
 - c. elaborati progettuali di supporto al PIA.
6. La documentazione di cui al comma precedente, in sede di compilazione della domanda, deve essere caricata sul portale SIAN in un unico file compresso (zip/rar/7-p) nella sezione Documentazione allegata in corrispondenza dell'unica voce “Altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica”. I singoli file archiviati nel file compresso allegato devono essere in formato pdf.
7. Non è previsto alcun invio alla Regione Molise.
8. Il beneficiario deve sottoscrivere la domanda mediante firma digitale con codice OTP rilasciata da AGEA, mentre il CAA o il libero professionista deve apporre la propria firma digitale utilizzando il PIN statico ottenuto come utente accreditato e autorizzato a operare sul SIAN.

ARTICOLO 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Molise e non oltre il novantesimo giorno.
2. Non è consentita la presentazione di più di una domanda di aiuto da parte di una stessa impresa. Inoltre, non è possibile la presentazione di una nuova domanda da parte di un beneficiario che ha in corso la realizzazione di un intervento oggetto di finanziamento a valere sullo stesso intervento/bando.

ARTICOLO 8 – IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA

1. La domanda di sostegno è considerata irricevibile al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
 - a. presentazione oltre i termini previsti dal comma 1 del precedente articolo 7;
 - b. assenza del Piano di insediamento aziendale completo di tutti gli elementi previsti all'articolo 5 del presente bando.

ARTICOLO 9 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Intervento SRE 01

1. L'aiuto non è direttamente collegato alle operazioni o investimenti che il giovane deve realizzare, ma viene concesso in modo forfettario quale aiuto alla start-up ed è legato alla corretta attuazione del Piano di insediamento aziendale.

Intervento SRD 02

1. Sono costi ammissibili all'operazione le voci di spesa elencate all'art. 73 del Regolamento (UE) n.2021/2115.
2. Nell'ambito dell'azione A) sono ammissibili gli investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi agricoli che riducano l'emissione di gas climalteranti (metano e protossido di azoto) e di altri agenti inquinanti dell'aria (ammoniaca) e/o aumentino la capacità di sequestro di carbonio nel suolo. Tra questi, sono inclusi investimenti per la realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e di strutture non fisse di stoccaggio degli effluenti di allevamento (c.d. storage bag) che vanno oltre il rispetto degli obblighi della "Direttiva nitrati" e si distinguono per un'elevata efficacia nella riduzione delle emissioni di ammoniaca o anche gli investimenti in culture permanenti o che ottengano una razionalizzazione delle emissioni da parte dei mezzi ed impianti aziendali. Inoltre, è prevista la realizzazione di impianti destinati al soddisfacimento del fabbisogno aziendale per la produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili, favorendo in particolare l'utilizzo di prodotti e sottoprodotti di origine agricola, zootecnica e forestale.
3. Nell'ambito dell'azione B) sono ammissibili gli investimenti mirati alla tutela qualitativa delle acque alla gestione sostenibile e razionale dei prodotti fitosanitari nonché investimenti per la tutela del suolo in termini di fertilità, struttura e qualità del suolo stesso, anche al fine di ridurne i rischi di degrado, inclusi l'erosione ed il compattamento. Tra questi sono inclusi investimenti per l'acquisto di attrezature che impediscono l'inquinamento puntuale da prodotti fitosanitari in agricoltura, quali ad esempio i biobed.
4. Nell'ambito dell'azione D) sono ammissibili gli investimenti aziendali mirati a favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico, anche attraverso l'introduzione di sistemi di gestione innovativi e di precisione, che incrementino il benessere degli animali e la biosicurezza, anche con riferimento all'antimicrobico resistenza. In tale contesto, inoltre, sono previsti investimenti per adeguare la fornitura di acqua e mangimi secondo le esigenze naturali dell'allevamento, per la cura degli animali ed il miglioramento delle condizioni abitative (come l'aumento delle disponibilità di spazio, le superfici dei pavimenti, i materiali di arricchimento, la luce naturale), e per offrire accesso all'esterno agli animali. Tenuto conto delle finalità generali dell'intervento, rientrano nel campo di applicazione della presente azione esclusivamente investimenti con finalità produttiva agricolo-zootecnica, escludendo altre finalità (es. pratica sportiva, affezione).
5. In particolare, con riferimento alle tre azioni precedenti, sono ammissibili le spese riguardanti i seguenti investimenti per la produzione primaria e per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:
 - a. interventi di miglioramento fondiario (es.: impianti di colture arboree da frutto; sistemazioni fondiarie e idraulico-agrarie ad esclusione degli interventi di drenaggio). Con riferimento agli impianti da frutto sono riconosciute anche le spese di micorrizzazione nel caso di piante da frutto idonee alla tartuficoltura;
 - b. costruzione/acquisizione, ristrutturazione/miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti dall'attività aziendale. Nel caso dell'acquisizione esse sono ammesse solo in caso di radicale trasformazione del bene. Inoltre, l'acquisizione nell'ambito del valore complessivo deve essere limitata al 20% dell'investimento totale;

- c. acquisto di macchinari ed attrezzature, con esclusione di trattori/trattrici agricole;
 - d. realizzazione ed interventi di miglioramento dell'efficienza delle strutture e degli impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale comprese le strutture realizzate con tecnologie volte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Gli investimenti devono riguardare elementi che vanno oltre i requisiti minimi obbligatori di condizionalità;
 - e. acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC);
 - f. introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, di precisione);
 - g. ristrutturazione di fabbricati rurali per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiali da costruzione che migliorino l'efficienza energetica;
 - h. adozione di sistemi di difesa attiva volti a proteggere le coltivazioni dagli effetti negativi degli eventi meteorici estremi e dai danni derivanti dagli animali selvatici e a proteggere gli allevamenti dall'azione dei predatori;
 - i. impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti.
6. Sono ammessi i costi generali, quali gli onorari dei tecnici per la progettazione e per la certificazione, entro un limite massimo del 5% dell'investimento. Il limite del 5% è riferito esclusivamente alla quota riconosciuta ai fini dell'ammissibilità della spesa e non quale limitazione al dimensionamento delle spese generali. Tali spese, infatti, sono dimensionate nell'ambito di una libera negoziazione tra agricoltori e consulenti, il cui valore va indicato esplicitamente nel Piano insediamento aziendale del progetto. L'agricoltore è tenuto al pagamento complessivo delle spese generali concordate e sottoscritte nel progetto, pena la decadenza della domanda, anche se l'ammissibilità della spesa rimane nel limite del 5%. Ai fini del rispetto degli ultimi orientamenti adottati dalla CE in materia di trasparenza e concorrenza e delle relative disposizioni attuative emanate dall'Organismo pagatore AGEA, per l'affidamento degli incarichi ai tecnici individuati il richiedente dovrà dimostrare la convenienza della scelta del tecnico effettuata e la congruità del costo della prestazione richiesta (preventivi, analisi dei curricula, offerta tecnica, tariffe professionali, ecc.). In assenza di tali documenti le spese generali saranno ritenute non ammissibili.
7. Non sono, comunque, ammissibili le spese per:
- a. impianti ed attrezzature usati;
 - b. investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
 - c. investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti, macchine ed attrezzature esistenti;
 - d. acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti. Inoltre, laddove siano trascorsi i 10 anni l'acquisto è ammissibile esclusivamente se esiste una motivazione valida che ne manifesti la necessità ed il vantaggio, se l'acquisizione è finalizzata ad una trasformazione radicale dell'immobile acquisto e se il valore dell'acquisizione sia contenuto entro il 20% del valore complessivo dell'investimento;
 - e. acquisto di terreni. Essi possono essere ammissibili esclusivamente nell'ambito del 10% del valore complessivo dell'investimento;

- f. acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
 - g. animali, piante annuali e loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento (UE) 2021/2115, le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili.
8. I contributi in natura sotto forma di apporto di lavoro, beni, servizi, terreni ed immobili, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili alle condizioni previste nelle istruzioni AGEA riferite alle domande di sostegno e pagamento per le misure non connesse alle superfici e animali e agli orientamenti ministeriali vigenti relativi all'ammissibilità delle spese legate ai programmi di sviluppo rurale italiani.

ARTICOLO 10 – LIMITAZIONI E VINCOLI

1. L'azienda in cui il giovane si insedia deve avere una dimensione economica minima pari a 10.000,00 euro di PST per le zone montane e 18.000,00 euro di PST per le altre zone.
2. L'azienda si considera localizzata nelle zone montane quando il centro aziendale ed almeno il 75% della superficie aziendale siano localizzati all'interno del perimetro amministrativo dei comuni classificati montani nell'ambito del PSP Italia 2023-2027.
3. Sono esclusi dal sostegno i giovani che si insediano in un'impresa che al momento dell'insediamento ha una dimensione economica maggiore di 200.000,00 euro di PST.
4. Per le aziende di nuova costituzione si fa riferimento alle superfici interessate dall'insediamento e alle modalità di utilizzo di tali superfici riportati nel fascicolo aziendale.

Intervento SRE 01

1. Nel caso in cui il giovane non si insedi come unico capo dell'azienda il premio viene riconosciuto esclusivamente per un solo titolare giovane insediato. Il beneficiario quindi deve risultare alternativamente:
 - a. co-titolare, nel caso di insediamento in società agricole di persone, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria;
 - b. socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola. Nelle società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria.
2. Non sono, invece, concesse proroghe, in condizioni ordinarie, ai tre elementi chiave dell'intervento:
 - a. avvio del Piano di insediamento aziendale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto;
 - b. l'acquisizione della qualifica di agricoltore attivo entro 18 mesi dalla data di insediamento;
 - c. il completamento delle qualifiche professionali entro 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto. In caso di insediamenti precedenti al rilascio della domanda i 36 mesi partono dalla data di insediamento.

Intervento SRD 02

1. Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento, sicurezza e ambiente.
2. Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti di semplice sostituzione. Gli investimenti per la meccanizzazione aziendale dovranno, in ogni caso, dimostrare l'introduzione di innovazioni tecnologiche tali da comportare risparmio energetico, miglioramento delle emissioni, riduzione del rilascio di sostanze inquinanti e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro. Per le coltivazioni arboree sono esclusi i reimpianti a fine ciclo produttivo. Gli investimenti per l'impianto o il reimpianto di specie arboree, dovranno, in ogni caso, prevedere l'introduzione di innovazione di prodotto (adeguamento di specie/varietà), ovvero di processo (forme di allevamento, ecc.) tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali, climatici e del benessere animale del presente intervento.
3. Nel caso di ricorso a contratti di leasing con vincolo di acquisto, i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del locatore, i costi di rifinanziamento, costi indiretti ed assicurativi, non sono considerati spesa ammissibile.
4. Non è ammesso l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali o piante annuali.
5. Non è ammesso l'acquisto di trattori/trattori agricoli.
6. Gli interventi sono limitati alle strutture aziendali. Sono esclusi gli interventi su fabbricati ad uso abitativo.
7. Non sono ammessi gli aiuti per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari. È possibile derogare a tale divieto solamente per i requisiti di nuova introduzione chiaramente indicati nel bando.
8. Nel caso di interventi nella autoproduzione di energia non si può eccedere il valore dell'autoconsumo.
9. L'aumento della capacità produttiva è comunque ammesso, ad esclusione del caso riportato di seguito: qualora un'organizzazione comune di mercato o le norme relative ai pagamenti diretti, finanziati da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia, impongano restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno comunitario a livello di aziende agricole o impianti di trasformazione, non può essere sostenuta alcuna operazione che possa comportare un incremento della produzione che ecceda dette limitazioni o restrizioni.

Limiti e demarcazioni con le OCM

1. Se un'organizzazione comune di mercato (OCM) che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) prevede restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno UE a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione, non possono essere concessi aiuti di Stato a sostegno di investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore a tali restrizioni o limitazioni.
2. Alla luce di quanto sopra, gli investimenti dovranno essere conformi alle indicazioni specificate nelle seguenti sintesi tecniche di settore nelle more dell'emanaione delle specifiche norme attuative in fase di predisposizione a livello comunitario e nazionale.
3. Il sistema informativo SIAN dell'Organismo pagatore AGEA gestisce le domande di aiuto del CSR comprese le misure del cosiddetto primo pilastro e dello sviluppo rurale, ciò assicura il controllo dell'assenza del doppio finanziamento nella fase di ammissibilità.

Settore ortofrutticolo

1. La demarcazione verde sull'applicazione del principio della non duplicazione dei pagamenti. Poiché entrambi

gli strumenti sono gestiti dall'Organismo pagatore nazionale AGEA e poiché è già operativo il controllo automatico in fase di ammissibilità degli interventi, i soggetti beneficiari di interventi delle misure previste nell'OCM sono esclusi, per gli stessi interventi, dai benefici previsti nel presente bando e nel CSR della Regione Molise. In fase di controllo in sito (o di collaudo) si dovrà assicurare la verifica sulle singole fatture quietanzate e annullate che saranno state caricate nella banca dati unica.

Settore vitivinicolo

1. La complementarità e la demarcazione tra gli interventi previsti nel Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo e quelli del CSR regionale sono dettate da specifiche disposizioni ministeriali che individuano le tipologie ammesse a sostegno per gli investimenti attuati nei due strumenti programmati.
2. Gli investimenti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti sono ammissibili al sostegno esclusivamente nell'ambito dell'OCM vino e sono quindi esclusi dal presente bando e dal CSR Molise. Gli investimenti comprendono una o più delle seguenti azioni:
 - a. la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;
 - b. la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
 - c. il reimpianto di vigneti quando è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro;
 - d. i miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare l'introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile la riconversione varietale.

Settore olio

1. Al fine di garantire la necessaria demarcazione tra OCM e CSRM, si prevede che il CSRM intervenga in maniera esclusiva a livello di imprese di produzione, di trasformazione e commercializzazione per tutte le tipologie di investimento strutturali e dotazioni aziendali individuali. Le attività dimostrative relative all'uso di macchine e tecniche per il controllo delle fitopatie sono finanziate solo nell'ambito OCM ed escluse dal CSRM. Le attività di formazione e di consulenza aziendale saranno soggette a verifica dei soggetti beneficiari al fine di evitare il doppio finanziamento: sono escluse dal finanziamento le aziende che già partecipano ad azioni analoghe finanziate nell'ambito dei Piani operativi dell'OCM olio.

Settore apicoltura

1. Il settore dell'apicoltura è escluso dal presente bando.

ARTICOLO 11 – DOCUMENTAZIONE

1.La documentazione tecnica da presentare sul portale SIAN, in allegato alla domanda di aiuto, è la seguente:

- a. Piano di insediamento aziendale riportante le informazioni di cui all'articolo 5;
- b. elaborati progettuali di supporto al PIA:
 - relazioni tecniche di riferimento alle soluzioni progettuali;
 - elaborati grafici con allegate le planimetrie aziendali riportanti l'esatta ubicazione degli interventi programmati e comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti (se presenti);
 - computo metrico estimativo dei lavori;

- analisi dei prezzi. Nel caso essa venga effettuata attraverso il ricorso a preventivi il beneficiario deve accertarsi che i soggetti ai quali si fa richiesta non abbiano tra loro conflitti di interesse. L'acquisizione dei preventivi deve avvenire attraverso il sistema telematico messo a disposizione sul portale SIAN. In caso di ricorso ad altre modalità si deve specificare nel dettaglio le motivazioni di tale scelta, la metodologia e le fonti informative utilizzate, e come sia garantita la congruità del prezzo. L'Amministrazione si riserva di verificare la congruità e veridicità di tali prezzi e la loro effettiva rispondenza a quelli del mercato;
 - altra documentazione inerente al progetto quale la specifica documentazione fotografica illustrante la situazione *ex ante*, capitolato e schema di contratto/convenzione, contratti di acquisto, scheda tecnica relativa alla tipologia di impianto per fonte di energia rinnovabile prescelta, ecc.;
- c. analisi delle esigenze in termini di formazione e consulenza aziendale per le quali si intende accedere ai benefici delle rispettive misure;
 - d. documenti o riferimenti attestanti l'adesione a schemi di qualità o biologici o agro climatico ambientali e descrizione degli impegni assunti.
2. Il PIA, gli elaborati progettuali e le relazioni tecniche dovranno essere sottoscritti da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale. I tecnici sono responsabili, al pari del beneficiario, della correttezza e veridicità delle informazioni contenute nei documenti presentati.
 3. Tutte le informazioni ed i dati dichiarati nel MUD e nella documentazione a corredo della domanda di aiuto, così come per gli eventuali allegati, sono resi ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. Tali informazioni dovranno essere comprovate in fase di sottoscrizione del provvedimento di concessione. La domanda dovrà essere firmata dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante.
 4. Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto richiedente ad avvenuta acquisizione, da parte delle competenti strutture regionali, di tutta la documentazione ritenuta necessaria a comprovare le autodichiarazioni rilasciate, e soprattutto che il soggetto/società non incorra in una delle seguenti condizioni: inaffidabilità, fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o assenza di situazioni economiche o finanziarie che possano nel breve periodo determinare una delle situazioni suddette.
 5. La documentazione presentata deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
 6. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda.
 7. L'Amministrazione regionale può richiedere, secondo le norme vigenti del procedimento amministrativo, chiarimenti o rettifiche ai documenti presentati.

ARTICOLO 12 – AGEVOLAZIONI PREVISTE

Intervento SRE 01

1. L'aiuto non può superare il valore massimo indicato nel PSP Italia 2023-2027. È un contributo in conto capitale sotto forma di aiuto forfettario erogato in 3 rate: la prima pari all'40% verrà erogata a seguito della presentazione, da parte del beneficiario, di una domanda di pagamento quale acconto iniziale. Tale domanda può essere presentata successivamente alla firma del decreto di concessione degli aiuti ed accettazione degli impegni ed obblighi in esso previsti. La seconda, domanda di II acconto, pari al 40%, può essere rilasciata dopo 12 mesi dall'erogazione del I acconto allegando una relazione sullo stato di avanzamento del PIA. La liquidazione può essere effettuata solamente a seguito della verifica di avvio del Piano aziendale e del suo Stato di avanzamento che deve aver superato almeno il 50% delle iniziative/azioni in esso previste. Infine, la terza rata del 20% può essere rilasciata al

completamento del Piano di Insediamento Aziendale corredata da una relazione dettagliata del completamento del PIA. La liquidazione della domanda di saldo è subordinata alla verifica in azienda dell'avvenuto insediamento e della realizzazione del Piano presentato.

2. Le domande di pagamento vanno inserite sul portale SIAN e secondo le procedure fornite dall'Organismo pagatore AGEA e presenti nel manuale operativo utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile sul sito istituzionale della Regione Molise, area tematica CSR Molise 2023-2027. I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione delle rate del premio vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. La Regione si riserva la facoltà di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.

3. L'importo è dimensionato su due livelli:

- a. 30.000,00 euro nel caso l'insediamento avvenga in aziende localizzate in zone montane;
- b. 40.000,00 euro nel caso l'insediamento avvenga in aziende localizzate nelle altre zone.

4. La localizzazione aziendale si riferisce sempre alla sede aziendale o operativa. Tuttavia, nel caso di aziende che hanno superfici in aree diverse (multi-localizzazione) l'elemento che determina la tipologia di aiuto è la prevalenza dei terreni localizzati in una tipologia di area piuttosto che nell'altra.

Intervento SRD 02

1. La spesa massima ammissibile è pari a 150.000,00 euro. Il dimensionamento minimo dell'investimento (Iva esclusa) non può essere inferiore all'importo del premio richiesto per l'intervento SRE 01.

2. Il tasso di aiuto massimo è pari all'60% della spesa ammissibile. È composto da un'aliquota base del 40% e una maggiorazione prevista per i giovani primi insediati pari al 20%. L'importo richiesto a finanziamento deve essere dimensionato sulla base delle reali capacità dell'azienda ad attuare l'investimento ed a sostenerlo nel tempo. Tali capacità vanno dimostrate con una lettera di referenze bancarie laddove il beneficiario abbia indicato il ricorso al credito per l'apporto della sua quota privata di capitali agli investimenti previsti.

3. I tassi di aiuto di cui al punto precedente riferiscono agli investimenti funzionali alle attività agricole. In riferimento agli interventi o investimenti funzionali alle attività di trasformazione e commercializzazione il tasso di aiuto massimo è il 40% così come previsto dai regimi di aiuto vigenti.

4. Possono essere corrisposti degli anticipi per un importo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico relativo all'investimento, ed il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una garanzia fidejussoria di importo pari al 100% dell'anticipo concesso. La garanzia deve essere presentata secondo le modalità previste dall'Organismo pagatore AGEA.

ARTICOLO 13 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. La graduatoria terrà conto delle priorità e dei criteri seguenti approvati nel Comitato di sorveglianza del CSR Molise 2023-2027 del I dicembre 2023 e di seguito riportati.

2. Il sostegno è accordato soltanto ai progetti migliori che conseguiranno contestualmente un punteggio minimo di 50 punti per l'intervento SRE 01 (di cui almeno 40 conseguiti sul principio "piano aziendale") e di 50 punti per l'intervento SRD 02 (di cui almeno 15 conseguiti sul principio "Dimensione economica dell'operazione").

3. Per l'intervento SRE 01, il punteggio massimo è 100 ed i criteri di selezione sono i seguenti:

Principio che guida il criterio	Criterio	Punteggio attribuito	Punteggio massimo
Redditività economico-finanziaria	PST \leq di € 25.000 nelle aree montane e \leq di € 35.000 nelle altre aree	10	10
	PST compresa tra € 25.001 e € 45.000 nelle aree montane e tra € 35.001 e € 50.000 per le altre aree	8	
	PST oltre € 45.000 nelle aree montane e oltre € 50.000 nelle altre aree	5	
Piano aziendale*	Orientamento del piano al settore latte	25	60
	Orientamento del piano al settore carne	15	
	Orientamento del piano al settore ortofrutticolo, olivicolo e viticolo	25	
	Orientamento del piano al settore cerealicolo	15	
	Orientamento del piano alla diversificazione delle attività agricole verso i servizi	20	
	Orientamento del piano alla trasformazione dei prodotti in azienda	25	
	Qualità e completezza del piano aziendale	25	
	Chiarezza dell'idea progettuale e degli impegni assunti in capo al giovane primo insediato	15	
Svantaggi naturali legati alla localizzazione dell'azienda	Insediamenti realizzati in zone soggette ai vincoli di cui agli articoli 71 del Reg. (UE) 2021/2115 (designate conformemente all'articolo 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013)	15	15
Sinergie con altre misure del programma	Aziende che hanno presentato investimenti connessi a progetti finanziati da almeno uno degli interventi sottoelencati: ACA01 - produzione integrata	8	15
	ACA8 - gestione prati e pascoli non avvicendati	8	
	ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità	8	
	ACA29 - produzione biologica	10	
	SRD01 - Investimenti produttivi agricoli (C)	10	
	SRD02 - Investimenti produttivi agricoli (ACB)	10	
	SRH 01, 02, 03, 04, 05	10	

*Per i settori non esplicitamente indicati in tabella il punteggio attribuibile è 0.

4. Definizione delle modalità di attribuzione dei punteggi.

- a) Redditività economico-finanziaria: il punteggio viene attribuito solamente in presenza di un riscontro con quanto previsto nel criterio. Per il calcolo della redditività si fa riferimento alla PST rilevata nelle modalità previste dal bando dai fascicoli aziendali;

- b) Piano aziendale: il punteggio viene attribuito solamente in presenza di un riscontro chiaro ed oggettivo con quanto previsto nel criterio. Per la definizione dell'orientamento del piano, si fa riferimento alla situazione ex-post dell'azienda descritta dal PIA. Ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerato l'orientamento prevalente risultante dal PIA e dal fascicolo aziendale allegato al PIA sia in termini fisici, che economici. Le informazioni devono essere supportate da fonti informative certificate. L'orientamento che attribuisce il punteggio diventa un impegno vincolante da raggiungere per il nuovo insediato nel corso dell'attuazione e completamento del PIA. Con riferimento alla qualità e completezza del PIA il punteggio viene attribuito laddove il PIA sia completo delle informazioni previste dal bando e tali informazioni sia qualitativamente accettabili in termini di chiarezza e veridicità. Nel caso del criterio "Chiarezza dell'idea progettuale e degli impegni assunti in capo al giovane primo insediato", il punteggio viene attribuito quando viene riscontrato con chiarezza l'idea progettuale che sottende l'insediamento e gli elementi caratterizzanti il piano che il giovane si impegna ad attuare e a mantenere nel tempo;
- c) Svantaggi naturali legati alla localizzazione dell'azienda: Il punteggio sarà attribuito alle aziende i cui centri produttivi e superfici aziendali prevalenti siano localizzati nelle aree di cui al criterio di riferimento;
- d) Sinergia con altre misure del programma: il punteggio viene attribuito solamente in presenza di adesione in atto a uno degli interventi richiamati nel criterio. Per adesione in atto si intende impegno già assunto con una domanda di sostegno già rilasciata a valere sugli interventi richiamati (dallo stesso beneficiario o dal precedente titolare dall'azienda su cui si insedia) alla data di presentazione della domanda di aiuto sul pacchetto giovani.

5. Per l'intervento SRD 02, il punteggio massimo è 100 ed i criteri di selezione sono i seguenti:

Principio che guida il criterio	Criterio	Punteggio attribuito	Punteggio massimo
Localizzazione degli interventi	Aree montane	10	20
	Aree Natura 2000 o HVN	8	
	Area non montana	5	
	Comuni con popolazione < di 5000 abitanti	10	
	Comuni con popolazione > di 5000 abitanti	5	
Caratteristiche del soggetto richiedente	Progetti collettivi	5	10
	Soggetto richiedente o legale rappresentante rientrante nella definizione del PSNP di giovane agricoltore	8	
	Soggetto richiedente o legale rappresentante donna.	5	
	Azienda biologica	5	
Comparto Produttivo*	Orientamento produttivo aziendale prevalente:		25
	latte	20	
	carne	20	
	ortofrutta	15	
	cerealicolture	20	
	olivicoltura	15	
	viticoltura	20	
	altri orientamenti produttivi diversi dai precedenti	10	

Principio che guida il criterio	Criterio	Punteggio attribuito	Punteggio massimo
Dimensione economica dell'operazione	Azione A: <ul style="list-style-type: none"> Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici 	10	25
	Azione A: <ul style="list-style-type: none"> utilizzo di prodotti e sottoprodotti di origine agricola, zootecnica e forestale per la produzione di energia (elettrica e/o termica) o per altre finalità di carattere climatico-ambientale 	5	
	Azione B: <ul style="list-style-type: none"> investimenti mirati alla tutela qualitativa delle acque 	5	
	Azione B: <ul style="list-style-type: none"> investimenti mirati alla tutela qualitativa del suolo 	10	
	Azione D) <ul style="list-style-type: none"> investimenti per adeguare la fornitura di acqua e mangimi secondo le esigenze naturali dell'allevamento 	10	
	Azione D) <ul style="list-style-type: none"> Investimenti per il miglioramento delle condizioni abitative degli animali 	10	
	Azione D) <ul style="list-style-type: none"> Investimenti per offrire accesso all'esterno agli animali 	5	
Sistema produttivo	Aziende che hanno presentato investimenti connessi a progetti finanziati da almeno uno degli interventi sottoelencati: ACA 01 – produzione integrata ACA8 – gestione prati e pascoli non avvicendati ACA14 – allevatori custodi dell'agro biodiversità ACA29 – produzione biologica	5 5 5 5	10
Coerenza con altri strumenti di pianificazione	Coerenza con la strategia nazionale aree interne (SNAI)	10	10
	Coerenza con le politiche per la promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani	8	
	Coerenza con strategie Leader	5	
	Partecipazione a progetti collettivi finalizzati all'uso delle ICT	3	

*Per i settori non esplicitamente indicati in tabella il punteggio attribuibile è 0. È permesso arrivare a un punteggio di 25 in presenza di sistemi misti in cui non esiste una netta prevalenza di un sistema sull'altro/altri.

6. Definizione delle modalità di attribuzione dei punteggi:

- a) Localizzazione degli interventi: Il punteggio sarà attribuito a quelle iniziative che prevedono investimenti localizzati nelle aree di cui al criterio di riferimento; nei casi in cui l'investimento non è localizzabile ma è funzionale all'intera azienda, esso sarà attribuito solo se la superficie aziendale prevalente ricade nelle aree di cui al criterio di riferimento;
- b) Caratteristiche del soggetto richiedente: 1. Progetti collettivi: il punteggio sarà attribuito solamente se il soggetto aderisce ad una rete di imprese composta da almeno 3 agricoltori. 2. Soggetto richiedente o legale rappresentante rientrante nella definizione del PSNP di giovane agricoltore: Il punteggio viene attribuito solamente se viene riscontrata la condizione prevista dal criterio. 3. Soggetto richiedente o legale rappresentante donna: il punteggio viene attribuito solamente se viene riscontrata la condizione prevista dal criterio. 4. Azienda biologica: il punteggio viene attribuito solamente se verificata la condizione prevista dal criterio. L'azienda deve essere certificata biologica da un Organismo terzo;
- c) Comparto produttivo: Il punteggio viene attribuito solamente se verificata la condizione prevista dal criterio con riferimento al settore prevalente. La definizione del settore produttivo prevalente fa riferimento alla condizione ex-post dell'azienda descritta nel PIA e nel fascicolo aziendale ad esso collegato. L'orientamento che attribuisce il punteggio diventa un impegno vincolante da raggiungere per il nuovo insediato nel corso dell'attuazione e completamento del PIA. L'impegno deve essere mantenuto anche in fase ex post per la durata dell'impegno prevista all'articolo 5 del presente bando;
- d) Dimensione economica dell'operazione.
 - 1. Azione A. Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici: il punteggio viene attribuito solamente se verificata la condizione prevista del criterio. La condizione si ritiene soddisfatta se almeno il 30% delle spese previste sono dedicate ad investimenti che rispondono al criterio;
 - 2. Azione A. Utilizzo di prodotti e sottoprodotti di origine agricola, zootecnica e forestale per la produzione di energia (elettrica e/o termica) o per altre finalità di carattere climatico-ambientale: il punteggio viene attribuito solamente se verificata la condizione prevista del criterio. La condizione si ritiene soddisfatta se almeno il 30% delle spese previste sono dedicate ad investimenti che rispondono al criterio;
 - 3. Azione B. Investimenti mirati alla tutela qualitativa delle acque: il punteggio viene attribuito solamente se verificata la condizione prevista del criterio. La condizione si ritiene soddisfatta se almeno il 30% delle spese previste sono dedicate ad investimenti che rispondono al criterio;
 - 4. Azione B. Investimenti mirati alla tutela qualitativa del suolo: il punteggio viene attribuito solamente se verificata la condizione prevista del criterio. La condizione si ritiene soddisfatta se almeno il 30% delle spese previste sono dedicate ad investimenti che rispondono al criterio;
 - 5. Azione D. Investimenti per adeguare la fornitura di acqua e mangimi secondo le esigenze naturali dell'allevamento: il punteggio viene attribuito solamente se verificata la condizione prevista del criterio. La condizione si ritiene soddisfatta se almeno il 30% delle spese previste sono dedicate ad investimenti che rispondono al criterio;
 - 6. Azione D. Investimenti per il miglioramento delle condizioni abitative degli animali: il punteggio viene attribuito solamente se verificata la condizione prevista del criterio. La condizione si ritiene soddisfatta se almeno il 30% delle spese previste sono dedicate ad investimenti che rispondono al criterio;
 - 7. Azione D. Investimenti per offrire accesso all'esterno agli animali: il punteggio viene attribuito solamente se verificata la condizione prevista del criterio. La condizione si ritiene soddisfatta se almeno il 30% delle spese previste sono dedicate ad investimenti che rispondono al criterio;
- e) Sistema produttivo: il punteggio viene attribuito solamente in presenza di adesione in atto a uno degli interventi richiamati nel criterio. Per adesione in atto si intende impegno già assunto con una domanda di

sostegno già rilasciata a valere sugli interventi richiamati (dallo stesso beneficiario o dal precedente titolare dall'azienda su cui si insedia) alla data di presentazione della domanda di aiuto sul pacchetto giovani;

f) Coerenza con altri strumenti di programmazione:

1. Strategia nazionale aree interne (SNAI): il punteggio viene attribuito solamente se nel PIA sono presenti elementi descrittivi che consentono di verificare l'effettiva coerenza con una strategia SNAI approvata ed operativa nel territorio di appartenenza dell'azienda;
2. Politiche per la promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani: il punteggio viene attribuito solamente se nel PIA sono presenti elementi descrittivi che consentono di verificare l'effettiva coerenza tra gli obiettivi del piano e le politiche previste dal criterio;
3. Strategia LEADER: il punteggio viene attribuito solamente se nel PIA sono presenti elementi descrittivi che consentono di verificare l'effettiva coerenza la strategia LEADER presente ed operativa sul territorio di appartenenza dell'azienda;
4. Partecipazione a progetti collettivi finalizzati all'uso delle ICT: il punteggio viene attribuito solamente se l'azienda è inserita all'interno di progetti collettivi finalizzati agli elementi previsti dal criterio. Le informazioni relative al progetto devono essere presenti e ben descritte nel PIA.
7. L'attribuzione del punteggio sarà effettuata in fase istruttoria dalla commissione/istruttore incaricata/o della valutazione sommando al punteggio conseguito per l'intervento SRE 01 il punteggio conseguito per l'intervento SRD 02. A parità di punteggio sarà preferito l'agricoltore di età inferiore.

ARTICOLO 14 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati euro 3 MIO provenienti dall'intervento SRE 01 del CSR Molise 2023-2027 ed euro 5 MIO per l'intervento SRD 02. La Regione si riserva la possibilità di modificare tali valori in aumento o diminuzione a seguito di modifiche del programma o dei regolamenti di riferimento.

ARTICOLO 15 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

1. Per l'intervento SRE 01, i beneficiari non sono soggetti a rendicontare la spesa relativa al premio di primo insediamento concesso nelle modalità su riportate. All'atto di presentazione della domanda devono presentare una relazione finale, corredata da documentazione fotografica, attestante il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Aziendale approvato.
2. Per l'intervento SRD 02, i soggetti interessati ammessi a contributo, a conclusione degli acquisti o dei lavori programmati entro il periodo assegnato per la realizzazione stessa, debbono presentare domanda di pagamento finale e la specifica documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta. Il beneficiario potrà presentare domanda di pagamento per l'erogazione del contributo spettante sotto forma di: a) anticipo fino al 50% del contributo concesso (la percentuale esatta è stabilita nel pertinente avviso/bando), all'avvio dei lavori; b) conti per avanzamenti successivi; c) saldo finale, previa verifica della conclusione dell'intervento. Il termine massimo per l'avvio dell'operazione e per la trasmissione della correlata comunicazione, a cura del Beneficiario al Servizio competente, dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni consecutivi ovvero entro 90 (novanta) giorni consecutivi nel caso di operazioni per le quali è necessario il ricorso alle procedure di gara di cui al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. dalla notifica e sottoscrizione del decreto di concessione. La data di inizio lavori è comprovata da: a) data del primo documento di trasporto (d.d.t.) o fattura accompagnatoria; b) data della caparra confirmatoria; c)

data del contratto di fornitura; d) per i soggetti tenuti all'applicazione del D.Lgs. 36/2023 fa fede la data del provvedimento con il quale sono avviate le procedure per la scelta del contraente (determinazione a contrarre). La dichiarazione di avvio lavori supportata dalla documentazione, in originale o copia conforme, attestante l'avvio dei lavori, deve essere corredata della copia di un documento di identità in corso di validità. Ove l'intervento preveda l'applicazione delle opzioni semplificate di costo, vale la sola dichiarazione del beneficiario o, se previsto, del direttore dei lavori.

3. Le domande di pagamento vanno inserite sul portale SIAN, secondo le procedure fornite dall'Organismo pagatore AGEA e presenti nel manuale operativo utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile sul sito istituzionale della Regione Molise, area tematica CSR Molise 2023-2027.

4. Per la rendicontazione della spesa il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- a. relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento globale dell'azienda, firmata da un tecnico abilitato;
- b. copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento (bonifico bancario o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili). Le fatture devono riportare il CUP e i riferimenti al decreto di concessione sottoscritto ed alla domanda di sostegno;
- c. elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- d. dichiarazione liberatoria del fornitore;
- e. certificato di agibilità (ove previsto) e, laddove pertinente, il/i certificato/i di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- f. autorizzazione sanitaria (ove previsto);
- g. contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- h. certificati di conformità dei macchinari acquistati;
- i. copia dell'atto di acquisto nel caso di acquisto di terreni ed immobili;
- j. documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati.

5. Il termine di conclusione dell'operazione, fatte salve diverse specifiche indicazioni previste nelle disposizioni impartite dell'Autorità di Gestione regionale, deve avvenire entro:

- a) 12 mesi per operazioni che prevedono l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzi, ecc.) dall'accettazione del provvedimento di concessione;
- b) 24 mesi per la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, ecc.) dall'accettazione del provvedimento di concessione.

Il termine per la conclusione del PSA (fine lavori) (che comprende la rendicontazione finale e il rilascio della domanda di pagamento a saldo) può, solo con motivazioni ritenute valide, essere prorogato. Tuttavia, i tempi di proroga non possono superare i 12 mesi dalla data iniziale di fine lavori.

ARTICOLO 16 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia ai documenti specifici predisposti dall’Amministrazione regionale, in cui sono definite le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e l’erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori (compreso le modalità attuative sulle varianti e proroghe), dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri aspetti connessi al trattamento ed alla gestione delle domande di aiuto, e alle istruzioni operative AGEA relative alle misure No-SIGC.

ARTICOLO 17 – CONTROLLI, RIDUZIONI E SANZIONI

Agli aiuti erogabili ai sensi del presente bando si applicano, per quanto compatibili, i controlli, le riduzioni e sanzioni previste dalla normativa vigente e pertinente per la programmazione per lo sviluppo rurale 2023-2027.

ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non previsto dal presente si rinvia al CSR Molise 2023-2027.
2. La delega da parte del richiedente, ovvero il legale rappresentante, al professionista in possesso delle credenziali di accesso al portale SIAN per la compilazione e il rilascio del MUD, così come previsto al precedente art. 6, dovrà essere presentata, mediante la relativa modulistica, entro sette giorni antecedenti la scadenza del bando, alla Regione. Per eventuali trasmissioni successive a tale periodo, l’Amministrazione non garantisce il buon esito della richiesta.
3. Nel caso in cui il portale SIAN, a ridosso della presentazione della domanda, risulti non attivo o restituisca errori di accesso o di gestione, va fatta immediata comunicazione al Responsabile del procedimento (a mezzo PEC), segnalando la tipologia di anomalia con allegata copia della schermata dell’errore/malfunzionamento riscontrato. La Regione, entro sette giorni verifica, con AGEA, la reale esistenza dell’anomalia tecnica e provvede ad attribuire la corretta data di rilascio alla domanda.
4. Tutti i documenti che riguardano il presente avviso sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise nell’area tematica Agricoltura, CSR Molise 2023-2027.
5. Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito istituzionale della Regione Molise nell’area tematica Agricoltura, CSR Molise 2023-2027, un apposito HELP DESK all’interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste (FAQ) da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: faqsvilupporurale@regione.molise.it. Le richieste di FAQ potranno essere inoltrate entro i sette giorni antecedenti la scadenza del bando. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.